

**IL TRIBUNALE DI MILANO***Sezione crisi d'impresa*

Il Giudice ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da _____ (la “**Società**”) in data 21.11.2025 per la conferma delle misure protettive *erga omnes* e la concessione delle seguenti misure cautelari “*l’inibizione, anche inaudita altera parte, di (i) _____ all’escussione della fideiussione bancaria rilasciata da _____ ; (ii) _____ all’escussione della fideiussione bancaria rilasciata da _____ ; (iii) _____ all’escussione della fideiussione bancaria rilasciata da _____ ; sino alla positiva conclusione della CNC di _____ ovvero, in subordine, per la durata di 120 giorni; l’inibizione, anche inaudita altera parte, di (i) _____ a corrispondere il pagamento in favore di _____ ; (ii) _____ di corrispondere il pagamento in favore di _____ e di _____ ; sino alla positiva conclusione della CNC di _____ ovvero, in subordine, per la durata di 120 giorni*”; ovvero, in via di mero subordine, “*il divieto di cui alle lett. a), b) e c) ai creditori che hanno notificato a _____ decreti ingiuntivi e/o atti di intimazione di sfratto e citazione per la convalida e/o inviato lettere di diffida*”;

PREMESSO CHE

in data 21.11.2025, _____ depositava un ricorso per la conferma delle misure protettive nei confronti dell’intero ceto creditorio nonché l’adozione delle misure cautelari di cui sopra;

in data 27.11.2025, il Giudice fissava l’udienza per la comparizione delle parti al 13.01.2026;



in data 9.01.2026, l'Esperto depositava un parere favorevole alla conferma delle misure protettive e alla concessione delle tutele cautelari richieste, evidenziano l'opportunità in funzione delle trattative;

in data 13.01.2026, dopo ampia discussione nel contraddittorio tra la Società, l'Esperto e i creditori costituiti, il Giudice rinviava per medesimi incombeni al 26.01.2026, invitando la ricorrente ad aggiornare il piano finanziario confrontandolo con i risultati a consuntivo del Natale 2025, indicare le tempistiche di rilascio degli immobili per i quali è prevista la dismissione e a dare evidenza dell'avvenuto pagamento dei debiti della continuità;

in data 23.01.2026, . depositava una nota di chiarimento e della documentazione integrativa, rappresentando, tra l'altro, l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria al 31.12.2025, le tempistiche previste per il rilascio dei punti vendita oggetto di dismissione e l'avvenuto integrale pagamento dei canoni di locazione relativi agli immobili per i quali è prevista la continuità aziendale – con esclusione dei debiti maturati anteriormente all'accesso alla CNC (destinati a essere soddisfatti nei termini e alle condizioni del Progetto di Piano) – nonché degli ulteriori debiti correnti maturati in continuità – ma diversi da quelli afferenti ai rapporti di locazione – nei termini e alle condizioni di cui al Progetto di Piano;

RILEVATO CHE

dalla documentazione in atti e, in particolare, dal parere reso dall'Esperto, emerge che la Società versi in una situazione di grave squilibrio economico-patrimoniale, caratterizzata da un'esposizione debitoria significativa e da un patrimonio netto ampiamente negativo, riconducibile all'andamento strutturalmente deficitario della gestione caratteristica negli esercizi precedenti;

per far fronte a tale situazione, a seguito di opportune interlocuzioni e sollecitazioni dell'Esperto, la Società ha elaborato un Progetto di Piano di cui vengono di seguito riportati i tratti salienti



- Previsione sino al termine del 2025 della continuazione diretta dell'attività *core* nella totalità del perimetro dei punti vendita ancora attivi alla data di condivisione del Piano. L'elaborazione prende a riferimento la situazione economico-patrimoniale *actual* al 30 novembre 2025. Le proiezioni post-2025 includono l'impatto delle chiusure programmate dei punti vendita e risultano allineate ai *trend* storici dei negozi che continueranno a operare all'interno del perimetro aziendale.
- A livello finanziario, tenuto conto del contesto in cui opera la Società, è previsto che, a partire dal 2026, i pagamenti intervengano all'interno del mese di maturazione del costo senza quindi che si applichi alcuna dilazione di pagamento verso i fornitori fino al 2027. Successivamente, all'avvenuto ripristino della sostenibilità economica, si prevedono pagamenti dilazionati di un mese rispetto alla maturazione del costo (i.e., DPO 30 giorni).
- Per quanto riguarda i debiti maturati tra l'accesso alla CNC e la data di riferimento (30 novembre 2025) si prevede il pagamento integrale nel mese di dicembre 2025.
- Al termine della stagione natalizia (durante il bimestre novembre-dicembre si registra circa il 35% del fatturato annuo) sono previste le seguenti azioni:
 - chiusura dei punti vendita di _____ . Una quota del magazzino (ca. 50%) verrà ripartita nei negozi rimanenti e la restante parte verrà venduta a terzi con uno sconto del 20%;
 - (i) rinegoziazione dei canoni di locazione nella misura del 30%, (ii) la riduzione del costo del personale nella misura del 5% (quest'ultima assunzione è coerente con la composizione della forza lavoro, caratterizzata da un'elevata incidenza di contratti a tempo determinato, molti dei quali prossimi alla scadenza), (iii) la riduzione nei costi di struttura nella misura del 5% e (iv) un progressivo recupero della marginalità caratteristica;
- Infine, il piano contempla anche (i) la conversione a PN del finanziamento soci e (ii) il rilascio del fondo copertura perdite società controllate.

tale piano è stato giudicato positivamente sia dall'Esperto (cfr., Parere del 9.01.2026) sia dalla maggior parte dei creditori;

RITENUTO CHE

sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive;

anzitutto, ricorre il *fumus boni iuris* in quanto esiste la ragionevole probabilità che la Società possa perseguire il risanamento mediante il percorso descritto nel Progetto di Piano: in particolare, il parere favorevole dell'Esperto e la mancata opposizione dei creditori dimostrano la serietà del percorso proposto dalla Società, motivo per cui la prospettiva del risanamento non pare manifestamente implausibile;

quanto al *periculum in mora* (i.e., la funzionalità delle misure richieste allo scopo del risanamento e, in tal senso, alla conduzione di trattative con i creditori, sicché l'assenza di tali misure potrebbe pregiudicare il risultato perseguito), vi è più di una ragione per ritenere che nel caso di specie ricorra pure tale requisito;

decisive in questo senso le varie intimazioni, ingiunzioni e diffide ricevute dalla Società già prima del deposito del ricorso (cfr., docs. 16-22), le quali dimostrano che, in assenza dello scudo protettivo richiesto, il patrimonio rischierebbe di venire eroso;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di concessione misure cautelari, invece, può essere accolta solo in parte;



come noto, tali provvedimenti possono essere disposti nella CNC solo nella misura in cui risultino funzionali alle trattative in corso con i creditori e sempre che non comportino, per questi ultimi, un pregiudizio ingiusto;

dalla lettura del ricorso si ricava che il timore sotteso alla richiesta della società consistente nel fatto che l'escussione delle garanzie *“determinerebbe il regresso delle banche garanti, con conseguente necessità di negoziare ex novo o comunque modificare il trattamento delle rispettive posizioni debitori”* e pregiudicherebbe la concreta attuazione del piano, di talché la *“sterilizzazione temporanea dell'escussione delle garanzie”* sarebbe necessaria alla società per proseguire le interlocuzioni da una *“posizione di maggiore equilibrio contrattuale”*;

ebbene, è d'uopo ricordare che, come questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare (cfr., Trib. Milano, 17.12.2024), le misure cautelari siano funzionali anche a impedire che venga scompagnato l'assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell'impresa, cristallizzando così la situazione debitoria-creditoria esistente in un certo momento del percorso di risoluzione della crisi;

invero, una modifica della fisionomia del complesso dei rapporti obbligatori implica una destabilizzazione della linearità e, soprattutto, dell'efficacia delle negoziazioni – le quali, invece, devono essere tutelate –, e ciò specie laddove a un creditore “storico”, ben a conoscenza delle dinamiche e del vissuto dell'impresa, avente un certo obiettivo di definizione del rapporto in essere con la ricorrente, dovesse subentrare un altro soggetto, rispetto cui la realtà d'impresa della debitrice è totalmente sconosciuta e avente obiettivi di definizione del tutto differenti;

la circostanza, infatti, restringerebbe i margini di una manovra transattiva del debitore, specie nel caso in cui a un creditore interessato alla continuità dovesse subentrare un soggetto interessato, invece, alla mera liquidazione delle sue pretese;

tale quadro si ha, in particolare, nell'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui a creditori locatizi con cui sussistono rapporti contrattuali da diversi anni subentrino istituti bancari garanti che, quali datori di credito, hanno interessi completamente distinti rispetto a quelli di un creditore “commerciale” quale un creditore locatizio, che ben potrebbe accettare una maggiore falcidia del proprio credito o, in generale, condizioni apparentemente più svantaggiose in ragione della garanzia di proseguire nei rapporti contrattuali con il debitore;

RITENUTO PERTANTO CHE



per quanto sopra prospettato, può essere accolta la richiesta di inibizione a _____ e _____ a escutere le garanzie dalle relative banche;

per quanto, infatti, la ricorrente non abbia specificamente indicato né quali locazioni siano coperte da garanzia e benché dall'istanza non emerga chiaramente in che modo delle fideiussioni dell'ordine di euro 30/40.000 ciascuna possano incidere negativamente sul piano, risulta dal piano che i punti vendita della ricorrente in _____ e ad _____ continueranno nella propria attività anche oltre il 31 marzo 2026, ragion per cui il pregiudizio che queste subirebbero per l'effetto dell'inibitoria richiesta non pare ingiusto né irreparabile, giacché, avendo l'inibitoria a oggetto una garanzia bancaria, non vi è rischio per il contraente garantito circa un mutamento – nel breve/medio termine – delle condizioni patrimoniali dei garanti, delle quali ben potrà avvalersi tra qualche mese se la negoziazione in campo non sortirà l'esito auspicato;

anzi, per i motivi su esposti e, in particolare, per la prospettiva di una continuazione dei rapporti commerciali dopo il risanamento dell'impresa, sedersi e rimanere al tavolo delle trattative è interesse delle medesime società attinte dalla richiesta inibitoria;

va invece rigettata la richiesta di inibizione a _____ a escutere la garanzia rilasciata da _____ e ciò per l'assorbente motivo che, a differenza dei predetti creditori, la ricorrente – con nota del 23.01.2026 – ha rappresentato l'intenzione di dismettere il punto vendita oggi attivo presso l'immobile locato dalla _____ entro il 31.03.2026;

la mancanza di una futura prospettiva commerciale all'esito della CNC implica che il pregiudizio subito dalla predetta creditrice in virtù della misura di cui si chiede qui la concessione non possa ritenersi proporzionato e giustificato;

la cautela richiesta difetta, infatti, di quella funzionalità rispetto alle trattative pocanzi evidenziata: siccome all'esito della CNC la _____ non avrà alcun rapporto con la ricorrente e la dismissione dell'immobile è prevista entro un termine alquanto breve (*i.e.*, il 31.03.2026) non si ravvisa il motivo per cui quest'ultima dovrebbe essere costretta a sedersi al tavolo delle trattative in luogo del soggetto garante, inibendo alla società di esercitare il proprio diritto di escussione;

invece, la richiesta cautelare di inibitoria alle banche garanti di procedere al pagamento delle garanzie va accolta, sussistendo il concreto rischio che tale pagamento pregiudichi la realizzazione di un piano che, allo stato, pare costruito in modo tale da consentire il risanamento dell'impresa;



PQM

CONFERMA le misure protettive richieste e per l'effetto dal 20 novembre 2025 e fino al 20 marzo 2026 i creditori di _____ non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori,

i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive del 20 novembre 2025;

per il medesimo periodo, INIBISCE (i) a _____ di escutere la fideiussione bancaria rilasciata da _____,

e _____ di escutere la fideiussione bancaria rilasciata da _____, e (ii) a _____

di corrispondere il pagamento della fideiussione rilasciata in favore di _____ e a _____

_____ di corrispondere il pagamento delle fideiussioni rilasciate a favore di _____ e di _____;

RIGETTA la domanda cautelare di inibizione a _____ di escutere la fideiussione bancaria rilasciata da _____;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Milano, 3.02.2026

Il Giudice
Sergio Rossetti

